

Divisione Turismo, Attività Economico Produttive e Sviluppo
Area Commercio
Servizio Aree Pubbliche – Sanità Amministrativa
MP
0/A

2019 03779/016

CITTÀ DI TORINO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

24 settembre 2019

Convocata la Giunta presieduta dalla Sindaca Chiara APPENDINO sono presenti, oltre la Vicesindaca Sonia SCHELLINO, gli Assessori:

Antonietta DI MARTINO
Marco GIUSTA
Antonino IARIA
Maria LAPIETRA

Marco PIRONTI
Sergio ROLANDO
Alberto UNIA

Assenti per giustificati motivi gli Assessori: Roberto FINARDI - Francesca Paola LEON
- Alberto SACCO.

Con l'assistenza del Segretario Generale Mario SPOTO.

OGGETTO: MANIFESTAZIONE CITTADINA «BARRIERAFIERA», PIAZZA FORONI, 29 SETTEMBRE 2019. APPROVAZIONE CON PRESA D'ATTO DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA CIRCOSCRIZIONE 6 DEL 16 LUGLIO 2019 (MECC. 2019 02376/089).

Proposta dell'Assessore Sacco.

Vista la deliberazione del Consiglio della Circoscrizione VI (mecc. 2018 06722/089) del 19 dicembre 2018, con la quale sono state approvate le linee guida per le modalità di erogazione contributi per l'anno 2019 e l'organizzazione della II edizione della manifestazione "BarrieraFiera" anno 2019, manifestazione con la quale si intende proseguire il percorso intrapreso con la prima edizione del 2018 che ha visto realizzarsi la collaborazione tra Istituzioni, politica, associazioni di categoria, artigianato, commercio, piccole imprese locali e formazione professionale al fine di promuovere l'artigianato locale.

Vista la successiva determinazione dirigenziale del 27 marzo 2019 (mecc. 2019 41363/089) con la quale è stato approvato l'avviso pubblico per la presentazione di progetti per l'allestimento della II edizione di "BarrieraFiera" anno 2019 da svolgersi nelle giornate di giovedì 26 settembre (parte convegno) e domenica 29 settembre (parte espositiva) in piazza Foroni.

Atteso che è pervenuto un solo progetto con relativa istanza di contributo per la realizzazione della manifestazione e precisamente da parte dell'associazione "Casa Malta – l'indirizzo delle Idee" con sede in corso Ciriè 33, Torino – C.F. 97803450010.

Vista la deliberazione del Consiglio della Circoscrizione VI (mecc. 2019 02376/089) del 16 luglio 2019, in cui: si individua come beneficiario l'Associazione Casa Malta l'Indirizzo delle Idee di un contributo straordinario di Euro 5.000,00, a fronte di un preventivo presentato di Euro 8.050,00 al lordo delle entrate preventivate in Euro 1.000,00, per la realizzazione dell'evento "BarrieraFiera anno 2019"; si dichiara che, ai sensi dell'art. 4 e c. 3 del Regolamento delle modalità di erogazione dei contributi n. 373 e della deliberazione del Consiglio Comunale (mecc. 2019 00818/024) del 25 marzo 2019, l'Associazione assegnataria non ha pendenze di carattere amministrativo nei confronti della Città.

Preso atto che il progetto persegue la rivitalizzazione dell'area, valorizzandone le attività produttive e le eccellenze artigianali locali tramite due momenti distinti: in una prima fase tramite incontri e dibattiti fra gli attori istituzionali e gli esperti del settore (giovedì 26 settembre 2019); successivamente, domenica 29 settembre, con l'allestimento in piazza Foroni di una esposizione in cui gli Artigiani e Operatori dell'Ingegno esporranno le loro creazioni.

In questa seconda fase sono previsti inoltre laboratori con dimostrazioni dirette, un'area dedicata all'ecologia, con manufatti creati con l'utilizzo di materiali di recupero e il coinvolgimento di realtà extracomunitarie per affrontare in modo positivo l'integrazione da un punto di vista lavorativo.

Gli operatori espositori commerciali coinvolti saranno 50/60, fra Professionali e Non professionali, tutti qualificati da una lunga esperienza nel settore.

Posto che:

- per quanto riguarda l'attività di vendita, i soggetti organizzatori dovranno trasmettere le segnalazioni di inizio attività unicamente degli operatori commerciali professionali al competente Ufficio dell'Area Commercio attraverso idonea modulistica concernente

- l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi o le norme che li abilitano all'attività di vendita;
- gli operatori non professionali dovranno munirsi del tesserino di cui alla D.G.R. 11 maggio 2018, n. 12-6830, avente ad oggetto Art. 11 quinquies, comma 3 della L.R. 28/1999 s.m.i. "Criteri per lo svolgimento dell'attività di vendita occasionale nei mercatini aventi quale specializzazione il collezionismo, l'usato, l'antiquariato e l'oggettistica varia" ed esporlo durante la manifestazione;
 - l'attività di vendita dovrà, in ogni caso, rispettare le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e di regolarità contributiva;
 - gli organizzatori dovranno, inoltre, provvedere alla pulizia dell'area e a verificare che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e pubblica incolumità. L'eventuale installazione di strutture e di impianti che fossero necessari all'iniziativa è subordinata al possesso, in capo ai soggetti organizzatori, di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che essa è stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza;
 - il Comune resta estraneo ad ogni responsabilità per eventuali danni che dovessero conseguire a cose o a persone nello svolgimento delle manifestazioni, che saranno a carico esclusivamente degli organizzatori. L'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non dovrà pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e ai passi carrai e dovrà, comunque, garantire la presenza di vie di emergenza;
 - le eventuali attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
 - la somministrazione di alimenti e bevande sarà subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della L.R. Piemonte n. 38 del 2006 e s.m.i. e 10 del Regolamento Comunale n. 329 vigente;
 - la somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. 29 dicembre 2006 n. 36). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.;
 - ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
 - qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato ed attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi ed odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato;

- inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che gli organizzatori, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità;
- dovranno, inoltre, essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura.

Si rende necessario provvedere con l'emissione di un atto amministrativo di presa d'atto della deliberazione del Consiglio della Circoscrizione VI (mecc. 2019 02376/089) del 16 luglio 2019, che individua quale beneficiario di un contributo straordinario di Euro 5.000,00, l'Associazione Casa Malta l'Indirizzo delle Idee per la realizzazione dell'evento "BarrieraFiera anno 2019" che si terrà in data 29 settembre 2019 in piazza Foroni a Torino.

Il presente provvedimento non comporta oneri finanziari, né oneri di utenza per la Città.

Dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento del Canone sulle Iniziative Pubblicitarie (C.I.M.P.) e alla Tassa sui Rifiuti (T.A.R.I.).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che ai sensi dell'art. 48 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, la Giunta compie tutti gli atti rientranti, ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2 del medesimo Testo Unico, nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati dalla Legge al Consiglio Comunale e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento;

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:
favorevole sulla regolarità tecnica;
favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

- 1) di approvare, prendendo atto della deliberazione del Consiglio della Circostrizione VI (mecc. 2019 02376/089) del 16 luglio 2019, lo svolgimento della II edizione della fiera dell'artigianato locale denominata "BarrieraFiera", evento ideato per avviare una collaborazione tra istituzioni, politica, associazioni di categoria, artigianato, commercio, piccole imprese locali e formazione professionale e dell'università, da svolgersi in due momenti distinti: incontri e dibattiti fra gli attori istituzionali e gli esperti del settore il giorno 26 settembre 2019 e la domenica 29 settembre 2019, giorno in cui avverrà l'allestimento in piazza Foroni di una esposizione in cui gli artigiani e gli operatori dell'Ingegno esporranno le loro creazioni, realizzata dall'Associazione Casa Malta l'Indirizzo delle Idee, soggetto attuatore individuato con procedure di evidenza pubblica;
- 2) di stabilire che:
 - a) i soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, dovranno dotarsi di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie e che, per quanto attiene all'attività di vendita, dovranno trasmettere al competente ufficio dell'Area Commercio, nel rispetto della tempistica indicata sulla modulistica, l'elenco dettagliato degli operatori partecipanti alla manifestazione con indicati i relativi titoli autorizzativi, o attestante il possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla normativa vigente per la vendita al pubblico di merci, nonché della documentazione attestante la regolarità contributiva e fiscale dell'impresa ai sensi della D.G.R. n. 20-380 del 26 luglio 2010, fatte salve le eventuali verifiche e i controlli da parte degli organi di vigilanza; tutti gli operatori stranieri che svolgono attività di vendita devono risultare iscritti presso i registri/albi del Paese di provenienza e, pertanto, in possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. n. 229 del 20 settembre 2002. Gli operatori stranieri extracomunitari dovranno essere in possesso anche di permesso di soggiorno in corso di validità;
 - b) i soggetti organizzatori, individuati nei dettagli della premessa, per quanto attiene all'attività di vendita da parte di operatori non professionali, dovranno provvedere agli adempimenti di natura gestionale previsti nel novellato Capo V bis "Vendite occasionali su area pubblica" della L.R. 28/1999, come modificata dalla L.R. n. 16 del 31 ottobre 2017 – Provvedimenti di Attuazione;
 - c) l'attività di vendita dovrà rispettare tutte le prescrizioni igienico-sanitarie e di sicurezza e dovrà essere svolta nel rispetto delle vigenti norme fiscali e contributive;
 - d) gli organizzatori dovranno provvedere alla pulizia dell'area e a che le strutture degli operatori che partecipano alle iniziative siano installate in modo conforme alle prescrizioni di sicurezza e di tutela della pubblica incolumità; in particolare, gli organizzatori dovranno essere in possesso di idonea dichiarazione, resa da soggetti qualificati, da cui risulti che l'installazione delle strutture e degli impianti sia stata effettuata nel rispetto delle norme di sicurezza, ferma restando ogni altra responsabilità civile o penale imputabile ai singoli partecipanti alle manifestazioni per

- danno a cose o persone causati nello svolgimento dell'attività di vendita;
- e) l'allestimento delle strutture e il posizionamento dei veicoli non deve pregiudicare le vie di accesso alle abitazioni e dei passi carrai e dovrà comunque garantire la presenza di vie di emergenza;
 - f) le attività di intrattenimento dovranno essere allestite nel rispetto delle norme di sicurezza e munite della prevista autorizzazione di pubblico spettacolo;
 - g) l'allestimento generale delle strutture dovrà essere realizzato conformemente allo schizzo planimetrico allegato alla presente deliberazione (**all. 1**) e dovranno inoltre essere assolti gli oneri relativi al pagamento di C.O.S.A.P., T.A.R.I. e C.I.M.P. ove dovuta;
- 3) l'eventuale presenza di operatori che svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinata alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività, o al rilascio di autorizzazioni temporanee, ai sensi degli articoli 10 della Legge Regionale n. 38 del 2006, e successive modificazioni, e 10 del Regolamento Comunale vigente in materia. La somministrazione di alcolici è consentita soltanto ai titolari di licenza specifica (art. 86 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) - L.R. n. 38/2006). Gli operatori commerciali su aree pubbliche privi di tale titolo, possono esclusivamente vendere per asporto, nei recipienti chiusi della capacità prevista dall'art. 176 del Regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.. Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del Regolamento Comunale n. 329 non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento/cottura dei cibi, deve essere previsto apposito spazio strutturato e attrezzato secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei vapori, fumi e odori prodotti, nonché secondo le norme di sicurezza applicabili alla tipologia di impianto utilizzato. Inoltre, in riferimento all'eventuale utilizzo di automezzi adibiti alla preparazione e somministrazione di alimenti e bevande che utilizzino bombole a gas per la cottura dei cibi, sia i commercianti che l'organizzatore, dovranno osservare tutte le indicazioni tecniche di prevenzione incendi stabilite dal Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco - Ufficio del Dirigente Generale - Capo del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco con nota prot. 0003794 del 12 marzo 2014; tali disposizioni dovranno essere rispettate anche con riferimento alla dislocazione delle strutture e dei mezzi e per ogni altro aspetto attinente la sicurezza e l'incolumità;
- 4) l'allestimento e l'esecuzione di eventuali attività di spettacolo e intrattenimento sono subordinati al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. n. 773 del 1931, modificato dall'art. 164 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, ex art. 19, comma 1, punto 5) del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
 - b) della presentazione, da parte dell'interessato, di apposita domanda, includente

dichiarazione, resa ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. n. 445 del 2000, e successive modificazioni, attestante la sussistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge, con particolare riferimento al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 11 dello stesso R.D.;

- c) del loro assoggettamento all'art. 8 del già citato R.D. n. 773 del 1931, secondo cui le autorizzazioni di Polizia sono personali e non possono in alcun modo essere trasmesse, salvo i casi di rappresentanza - previo accertamento del possesso, in capo al rappresentante, dei requisiti necessari per conseguire l'autorizzazione e sua indicazione nel titolo;
- d) dell'osservanza, oltre alle condizioni stabilite dalla legge, delle prescrizioni eventualmente imposte nell'autorizzazione a mente dell'articolo 9 del R.D. citato;
- e) della loro revocabilità o sospensione, nei casi di cui agli articoli 10 e 11 del menzionato Testo Unico;
- f) rilascio delle autorizzazioni o presentazione delle segnalazioni di cui all'articolo 80 del Testo Unico in commento, ove necessarie, alle condizioni tutte menzionate ivi e negli articoli 141 e seguenti del Regolamento di Esecuzione approvato con R.D. 635 del 1940, autorizzando a che la loro efficacia sia subordinata:
 - f.1) all'acquisizione del parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e all'osservanza delle prescrizioni in esso impartite;
 - f.2) alla presentazione della relazione tecnica di cui all'articolo 141, comma 2 per gli spettacoli con capienza complessiva inferiore a 200 persone;
 - f.3) alla presentazione del certificato di prevenzione degli incendi ovvero, nei casi di cui all'art. 1, comma 2 del D.M. 19 agosto 1996, della documentazione contemplata dal titolo IX del suo allegato;
- 5) dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni impartite con la Circolare 11001/110(10) del 18 luglio 2018 del Ministero dell'Interno - Gabinetto del Ministro, avente ad oggetto "Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva" che tiene luogo delle precedenti (n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017, n. U.0011464 del 19/06/2017; 11001/123/111(3) del 18/07/2017; n. 11001/110(10) del 28/07/2017) come recepite dalla locale Prefettura;
- 6) di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari né oneri di utenza per la Città;
- 7) il presente provvedimento non rientra nelle disposizioni in materia di valutazione dell'impatto economico, come risulta dal documento allegato (**all. 2**);
- 8) di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alla Prefettura e alla Questura di Torino per la valutazione dell'opportunità di adottare provvedimenti sindacali o prefettizi, a tutela della sicurezza e della incolumità pubblica, impregiudicato l'obbligo dell'organizzatore di provvedere ad effettuare le eventuali comunicazioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza;

- 9) di dichiarare, attesa l'urgenza, in conformità del distinto voto palese ed unanime, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del Testo Unico approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

L'Assessore al Commercio, Sportello
Imprese, Promozione Eventi Cittadini
e Turismo, Economato, Avvocatura
Alberto Sacco

La Direttrice
Paola Virano

Il Dirigente dell'Area
Roberto Mangiardi

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Il Dirigente del Servizio
Gaetano Noè

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

p. Il Direttore Finanziario
La Dirigente Delegata
Alessandra Gaidano

Verbale n. 49 firmato in originale:

LA SINDACA

IL SEGRETARIO GENERALE

Chiara Appendino

Mario Spoto

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E DI ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione:

- 1° ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30 settembre 2019 al 14 ottobre 2019;
- 2° ai sensi dell'art. 134, 3° comma, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli EE.LL. (Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267) è esecutiva dal 10 ottobre 2019.